

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'USO DEL PARCO BALLI

Il Municipio di Locarno, richiamati gli art. 107, 176, 177, 192 LOC, gli art. 25, 26 e 44 del Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale, gli art. 93 e segg. del Regolamento comunale della Città di Locarno ed il Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità,

ordina:

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente Ordinanza disciplina l'accesso e l'uso del Parco Balli (di seguito: Parco), nonché dell'Orangerie e delle Grotte in tufo presenti all'interno dello stesso.

Art. 2 Uso, responsabilità e danni

¹Di principio, il Parco è pubblico e utilizzabile da tutti conformemente alla sua destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.

²Eccezionalmente, il Municipio può concedere l'uso riservato del Parco, sulla base di quanto prevede l'art. 3 della presente Ordinanza.

³L'Orangerie e le Grotte in tufo presenti nel Parco sono chiuse al pubblico.

⁴Ogni utente è tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura alla proprietà pubblica, agli arredi, alle attrezzature e ai manufatti del Parco, arrecati personalmente o da persone e/o animali a lui affidati. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati ai Servizi del territorio.

⁵Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di furti di oggetti, vestiario, ecc., come pure in caso di qualsiasi infortunio avvenuto all'interno del Parco.

Art. 3 Uso riservato

¹Il Municipio può concedere il Parco in uso riservato a enti, associazioni, società pubbliche e private, privati, per tenervi manifestazione di carattere culturale, scientifica, sociale, economica, ricreativa, turistica, matrimoni, ecc., esclusa ogni attività che, a giudizio insindacabile del Municipio, possa arrecare danno all'immagine del Comune.

²La domanda di utilizzo riservato, compilata su apposito formulario, dev'essere inoltrata al Municipio con almeno 60 giorni di anticipo e contenere almeno una succinta descrizione della manifestazione (natura, scopi, tempi, attrezzature richieste, persona responsabile, ecc.).

³Il Municipio, direttamente o per delega ad un Servizio comunale, decide sulla domanda e fissa le condizioni di utilizzo entro i limiti della presente Ordinanza.

⁴Il coordinamento delle attività e delle riserve spetta al Servizio manifestazioni della Città, in collaborazione con gli altri Servizi, in particolare con la Divisione logistica e territorio e la Polizia comunale.

⁵La domanda viene evasa compatibilmente con le esigenze dei programmi ufficiali delle manifestazioni del Comune. In caso di richieste di utilizzo contemporaneo, la priorità è determinata dall'ordine di presentazione delle richieste. È esclusa la sublocazione.

⁶Le richieste d'uso presuppongono l'accettazione di tutte le disposizioni della presente Ordinanza e sollevano il Comune da ogni responsabilità circa i danni arrecati a persone e/o cose conseguenti all'uso del Parco.

⁷L'autorizzazione è subordinata al rispetto della destinazione d'uso della proprietà pubblica, all'impegno del titolare dell'autorizzazione di assumersi la responsabilità per la manifestazione e le relative assicurazioni d'uso, alla presentazione di una copertura assicurativa appropriata, all'impegno a risarcire eventuali danni causati alla proprietà pubblica e al pagamento di una tassa d'occupazione.

⁸Disdette di utilizzo o spostamenti d'orario devono pure essere tempestivamente comunicati.

⁹Gli spazi messi a disposizione devono essere riconsegnati in perfetto stato, puliti e ordinati, idonei all'uso alla presenza di un incaricato municipale.

¹⁰Se la fine dell'occupazione cade di domenica o in altro giorno festivo la riconsegna deve avvenire al più tardi entro le ore 11:00 del giorno feriale successivo. La consegna e la riconsegna del Parco avvengono previo accordo diretto con la Divisione logistica e territorio.

Art. 4 Tariffe d'uso

¹L'utilizzo del Parco conformemente alla sua destinazione è generalmente gratuito.

²In caso di uso accresciuto ai sensi dell'art. 3 della presente Ordinanza, l'occupazione dell'area pubblica è sottoposta a tassa calcolata sulla base delle disposizioni sull'uso dei beni comunali e sulle relative tariffe applicabili (v. in particolare la legislazione comunale no. 100.42 e 100.421).

Art. 5 Giorni e orari di apertura

¹Il Parco è aperto al pubblico di regola durante i seguenti giorni e le seguenti fasce orarie:

Orario estivo (da marzo ad ottobre):

- dalle 10:00 alle 20:00, dal martedì alla domenica.

Orario invernale (da novembre a febbraio):

- dalle 10:00 alle 18:00.

²Deroghe possono essere concesse in caso di eventi, previa autorizzazione del Municipio.

³Il Municipio può disporre la chiusura temporanea del Parco per manutenzione o per motivi di sicurezza; può inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche per tutelare aspetti particolari della vegetazione o per altri motivi d'ordine superiore.

Art. 6 Divieti

All'interno del Parco è vietato:

- l'accesso di veicoli di qualsiasi sorta, fatta eccezione per i mezzi di primo intervento e del servizio di manutenzione o di allestimento infrastrutture del Parco;
- qualsiasi comportamento contrario all'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) del 9 agosto 2016, in particolare gettare i

rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia;

- danneggiare la proprietà pubblica, gli arredi, le attrezzature e i manufatti del Parco;
- arrampicarsi sugli alberi e appendere sugli stessi amache;
- introdurre animali di qualsiasi specie;
- accendere fuochi, falò, petardi, razzi e gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provare incendi.

Art. 7 Vigilanza

La Polizia della Città di Locarno è competente per l'attività di vigilanza e constatazione delle infrazioni alla presente Ordinanza.

Art. 8 Sanzioni

¹Il Municipio punisce con la multa sino ad un massimo di fr. 10'000.- le contravvenzioni alla presente Ordinanza (artt. 145 e segg. LOC).

²Resta riservato l'avvio di una procedura penale.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2019, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale n°. 8379 del 2 luglio 2019.

Publicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 4 luglio al 4 settembre 2019. Entrata in vigore: 1. gennaio 2019.